

## LA RIFORMA DEL DDL CIVILE

# Il tribunale dei minori lascia un'eredità che non deve essere dispersa

GIUSEPPE SPADARO  
magistrato

**I**n attesa dell'ormai imminente elaborazione definitiva del testo, si entra nel vivo dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche se non si rileva un dibattito approfondito in questa prospettiva, di certo cruciale. Siamo finalmente agli ultimi atti della lunga strada verso il giusto processo minorile, dopo i numerosi richiami anche da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: oggi, infatti, la situazione è contraddistinta dalla compresenza di più procedimenti che riguardano la materia familiare con differenze di riti, spesso contemporanei, e con la prevedibile dispersione di risorse e dilatazione dei tempi.

Inoltre, esiste un ritardo nel percorso di giurisdizionalizzazione del processo minorile, nonostante sia ampiamente acquisito che riguardi diritti personalissimi di rango costituzionale di persone che, per l'età, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità e necessitano di tutela rafforzata. All'attuale sistema sono spesso associati, quindi, limiti gravosi come la mancata regolamentazione dei procedimenti di allontanamento, che legittimano i servizi sociali ad allontanare un minore dalla famiglia quando si trovi in una condizione di grave pericolo per la sua incolumità e a collocarlo in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, col rischio di violazioni dei diritti fondamentali della persona di minore età e dei suoi genitori.

Dopo quasi due lustri dalla riforma sulla filiazione, inoltre, si registra una differenza dal punto di vista delle garanzie tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Ad esempio, è eloquente quanto può accadere in casi di violenza domestica, che coinvolgano anche figli minori: se la vittima che presenta denuncia-querela è sposata può richiedere la separazione giudiziale dall'autore di violenza con tutte le tutele previste per i diritti dei figli minori presenti (genitorialità,

residenza stabile, mantenimento anche dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente); se la vittima non è coniugata dovrà invece chiedere che siano tutelati i medesimi diritti in un procedimento disciplinato dal rito camerale per la volontaria giurisdizione.

### Le criticità

Per la riforma, quindi, emerge la necessità di delineare un procedimento ad hoc che tenga conto della specificità della materia e che sia un rito unico, per consentire la concentrazione delle tutele in un unico procedimento per la decisione delle questioni che riguardano la stessa persona, le stesse relazioni familiari e gli stessi assetti patrimoniali senza la dispersione di risorse, tempi, costi che l'attuale differenziazione del sistema comporta. Tuttavia, è opportuno interrogarsi su quali siano le criticità di fondo che, a oggi, emergono dal progetto di riforma. La principale questione continua a essere quella di salvaguardare la preziosa eredità del tribunale per i minorenni. Nelle precedenti legislature il progetto di riforma coincideva, in buona sostanza, con la sua soppressione: non così la riforma all'esame in questi giorni, che delinea

un riassetto organico della materia familiare e minorile.

In sede di attuazione, tuttavia, devono essere considerati con attenzione alcuni aspetti. In primo luogo sembrano essere state lasciate fuori, nell'attribuzione delle funzioni alle istituende sezioni circondariali, la materia tutelare e quella relativa alle famiglie di fatto e alle unioni civili, in contraddizione con il principio ispiratore della riforma di costituire un tribunale unitario per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Inoltre, rischia di generare confusione sul piano ordinamentale il non aver considerato chiaramente se le sezioni circondariali siano o meno da considerarsi una "ramificazione" della sede distrettuale del tribunale per la famiglia, sul modello del tribunale di sorveglianza.

Infine, una riforma che unificherà le figure dei giudici dei minori e della famiglia e modificherà il rito processuale secondo esigenze di

speditezza, rispetto del contraddittorio e valorizzazione della rappresentanza processuale dei minori e dei loro genitori, non deve però rinunciare al valore fondamentale di un impianto collegiale — quale quello del tribunale per i minorenni con giudici togati e giudici onorari — che ha esercitato una funzione fondamentale di protezione e rapidità nella tutela dei minori. Non priviamoci del prezioso contributo di natura scientifica di cui sono portatori i cosiddetti componenti privati e anzi introduciamoli anche nei nuovi uffici di procura minorile, così come ampliamo le competenze di giudici togati già altamente specializzati. La complessità dei bisogni di protezione e di cura, in particolare nelle fasce della popolazione più esposta a rischi sociali, economici e sanitari, è in aumento e una riforma che guarda al futuro delle nuove generazioni non può non tenerne conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La riforma del ddl civile istituisce un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**

FOTO UNSPLASH

